



Classificazione: 13/CORGEN/A16/1-2019A/2

Data e protocollo del documento sono riportati
nei metadati del mezzo trasmissione

Alle Prefetture

Alla Città Metropolitana
di Torino

Alle Province di

Cuneo

Asti

Alessandria

Biella

Novara

Vercelli

Verbano Cusio Ossola

All' ANCI

All' UNCEM

Alle Associazioni di Comuni

Alle Associazioni agricole
e forestali

Oggetto: Comunicazioni inerenti i divieti di abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso di cui alla *L.R.15/2018 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*.

La legge regionale n. 15/2018 sugli incendi boschivi, successivamente modificata dalla L.R. 10 del 2019, oltre a normare la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, introduce il divieto di abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso su tutto il territorio regionale (testo disponibile su Arianna al seguente indirizzo: <http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2018:15@2019-08-02&tornaIndietro=true>).

Il divieto di abbruciamento del materiale vegetale era stato precedentemente introdotto in Regione Piemonte attraverso l'adozione dell'Accordo di Programma di Bacino Padano, con DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017. La deliberazione introduceva il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo quale misura strutturale finalizzata al risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (allegato 3 alla deliberazione). Inoltre per i comuni di cui all'allegato 2 della citata deliberazione è previsto, sempre nello stesso periodo, anche il divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio scopo intrattenimento, etc.) quale misura temporanea del protocollo antismog.

In particolare, il divieto di combustione dei residui vegetali su tutto il territorio regionale operava per il tramite di specifiche ordinanze sindacali redatte sulla base dello schema approvato con DD n. 463 del 31 ottobre 2017.

La successiva deliberazione n. 57-7628 del 28 settembre 2018 ha integrato la precedente fornendo un modello di ordinanza sindacale per i comuni del territorio regionale individuati all'allegato 2 della stessa deliberazione e che avrebbero dovuto integrare le misure strutturali e temporanee.

Tali deliberazioni, limitatamente alle misure strutturali, risultano superate dalle previsioni della legge regionale 15/2018, che all'art. 10 definisce e coordina tutti i divieti. In particolare, relativamente all'argomento oggetto della presente comunicazione, al comma 2 e comma 2bis la legge regionale 15/2018 vieta su tutto il territorio regionale:

- dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno: l'abbruciamento del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- dal 1° settembre al 31 marzo di ogni anno: l'abbruciamento dei residui colturali del riso. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.

Le sanzioni previste in caso di violazione dei divieti sono quelle riportate all'articolo 13 della legge regionale 15/2018.

Le funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni, sono riportate all'art. 12, ed in particolare sono esercitate:

- dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con la convenzione di cui all'articolo 2;
- dalla polizia provinciale, dalla polizia municipale e dai guardiaparco regionali, limitatamente al territorio di rispettiva competenza;
- dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

La legge regionale 15/2018, essendo sovra ordinata rispetto alle precedenti deliberazioni regionali citate, supera quindi la necessità di dover ricorrere alla predisposizione di specifiche ordinanze sindacali o regolamenti provinciali, per l'applicazione dei divieti strutturali relativi all'abbruciamento del materiale vegetale e dei residui colturali del riso.

Relativamente alle misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni strutturali (si applicano nei comuni dell'Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione

maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni), queste sono definite nell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. In particolare, al punto b.3) dell'allegato 1 della sopracitata deliberazione è previsto, all'attivazione del livello "arancio", il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. I comuni individuati nell'allegato 2 della sopra citata deliberazione dovranno quindi includere nella propria ordinanza, relativa ai provvedimenti strutturali e temporanei di limitazione della circolazione veicolare, tale previsione.

In generale, in tutti gli ulteriori casi, comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (Art. 182, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 e Art. 10, comma 6 della l.r. 15/2018).

Si riporta nell'allegato seguente, uno schema riassuntivo che individua i divieti introdotti dalla norma, dando opportuna chiave di lettura rispetto a tempistiche, deroghe etc.

Distinti Saluti.

Per il Direttore OO.PP, Difesa
suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile. Trasporti e
Logistica

Marina GAMBINO

Il Direttore
all'Agricoltura

Valter GALANTE

Per il Direttore all'Ambiente,
Governio e Tutela del
territorio

Jacopo CHIARA

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.